

**NOTA INFORMATIVA N.1/2022**

**DAL 1° GENNAIO PAGAMENTI CASH AMMESSI FINO A 999,99 EURO.**

Dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 1.000 euro (art.18, co.1, lett. a), D.L.124/2019). Il limite era già stato abbassato da 3.000 a 2.000 euro dal 1° luglio 2020. Ad esempio, un imprenditore o un professionista non può incassare in contanti una fattura, un socio non può effettuare un finanziamento in contanti alla società, un padre non può prestare al figlio importi in contanti per un importo superiore a 999,99 euro. Sono invece ammessi prelevamenti e versamenti bancari oltre soglia, fermo restando che qualora siano effettuati ripetutamente, l'istituto di credito potrebbe considerarli operazioni sospette, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio, ed effettuare la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori a 1.000 euro che appaiono "artificialmente frazionati", in quanto non previsti dal contratto o dalla prassi commerciale (es. pagamenti rateali). Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A in quanto i suddetti intermediari finanziari sono tenuti a rilevare l'operazione, identificare i contraenti e comunicare i dati all'Anagrafe dei rapporti presso l'Agenzia delle entrate.

Il nuovo limite di 1.000 euro è allineato a quello già previsto per gli assegni bancari, postali e circolari che, se d'importo pari o superiore, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Resta fermo il limite di 15.000 euro per i pagamenti in contanti dei cittadini stranieri non residenti in Italia ai negozianti e alle agenzie di viaggio e turismo che devono però porre in essere specifici adempimenti (tra cui, identificazione del turista e conto corrente dedicato per il versamento del contante).

I cambiavalute possono effettuare operazioni in contanti fino a 3.000 euro (art. 5-quater, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n.215).

Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro, sanzione suscettibile di essere quintuplicata nel minimo e nel massimo per le violazioni riguardanti importi superiori a 250.000 euro.

Intermediari finanziari e professionisti (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai), tenuti ad osservare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio, qualora, nell'ambito dei servizi prestati (ad es. tenuta della contabilità), abbiano notizia dell'infrazione ai predetti divieti, devono effettuare un'apposita comunicazione entro 30 giorni alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTdS) competenti.

L'uso del contante non è disciplinato uniformemente in Europa. In Belgio, Francia, Portogallo e Spagna e vige un limite di 1.000 euro, in Grecia 1.500 euro, in Belgio e Slovacchia 3.000 euro, in Romania 2.100 euro, in Bulgaria 5.100 euro, nella Repubblica Ceca 14.000 euro, in Polonia e Croazia 15.000 euro, in Svizzera 100.000 franchi, mentre in Danimarca Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Svezia, Ungheria, non ci sono limiti ma alcune prescrizioni (es. specifiche dichiarazioni o registrazioni). Nessun limite o adempimento in Austria, Cipro, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta e Slovenia.

10 gennaio 2022